

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1433-A)

*Relazione orale ai sensi  
dell'articolo 77 del Regolamento*

## TESTO PROPOSTO DALLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE FERRARI-AGGRADI)

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE

Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale-IRI per il triennio 1981-1983

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1981



**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEL GOVERNO

## Art. 1.

Per la realizzazione del programma di intervento dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI nel triennio 1981-1983, approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è conferita al fondo di dotazione dell'IRI la somma complessiva di lire 4.934 miliardi, secondo la seguente ripartizione:

anno 1981, lire 1.545 miliardi;  
anno 1982, lire 2.125 miliardi;  
anno 1983, lire 1.264 miliardi.

È, altresì, autorizzata una spesa complessiva fino a lire 450 miliardi, nel triennio 1981-1983, in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno anno, per la copertura degli oneri indiretti gravanti a qualsiasi titolo sulla realizzazione del programma pluriennale di cui al comma precedente e che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Il Ministro delle partecipazioni statali provvede al conferimento all'IRI delle somme di cui al comma precedente con propri decreti che fissano la misura e le modalità delle erogazioni, previa valutazione della effettiva consistenza degli oneri indiretti documentati dall'IRI in relazione agli specifici obiettivi da perseguire.

L'IRI iscrive annualmente all'attivo del proprio conto economico le somme conferite ai sensi del comma che precede.

Per l'anno finanziario 1981, la somma di lire 150 miliardi è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno medesimo.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

È altresì autorizzata la spesa complessiva di lire 450 miliardi, nel triennio 1981-1983, in ragione di lire 150 miliardi per ciascun anno, per la copertura degli oneri indiretti, evidenziati nel programma pluriennale di cui al comma precedente e gravanti a qualsiasi titolo sulla realizzazione del programma stesso, che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Il CIPE, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, provvede annualmente, e per il 1981 entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare i criteri per la valutazione degli oneri indiretti ai fini della ripartizione ed utilizzazione delle somme stanziare.

Per gli anni finanziari 1981, 1982 e 1983 la somma di lire 150 miliardi è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per ciascuno anno. Il Ministro delle partecipazioni statali approva annualmente il programma che l'IRI formulerà, tenuto conto dei criteri di cui al comma precedente, e conferisce, con proprio decreto motivato, all'IRI la somma relativa che l'Istituto iscrive annualmente all'attivo del proprio conto economico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

Il Ministro delle partecipazioni statali controlla lo stato di attuazione del programma pluriennale di cui all'articolo 1 e riferisce in Parlamento entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 1982.

Qualora il bilancio consolidato dell'IRI, da presentarsi al Ministero delle partecipazioni statali entro il 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, evidenzia, con esclusione dei dati relativi alle aziende di credito, un risultato di esercizio, al netto delle rivalutazioni dei cespiti patrimoniali e al lordo degli ammortamenti tecnico-economici e degli oneri finanziari netti, inferiore del 20 per cento a quello fissato, in modo analitico e con individuazione delle principali componenti attive e passive, dal programma pluriennale approvato per ciascun anno, l'erogazione dei conferimenti annuali al fondo di dotazione dell'IRI viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI adottata su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

Ai fini del disposto del comma precedente verranno dedotti dal conto economico del bilancio consolidato i valori relativi alle società per le quali l'IRI abbia adottato i provvedimenti di cui al successivo articolo 3.

Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, può deliberare che l'applicazione della norma di cui al secondo comma del presente articolo resti sospesa, per un periodo di tempo determinato, in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia nazionale o di un settore specifico di attività dell'IRI.

Art. 3.

A decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge l'IRI è tenuto a non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Stralciato.**

**Stralciato.**

(Segue: *Testo del Governo*)

effettuare, anche attraverso società controllate direttamente o indirettamente, conferimenti di capitale o in conto capitale nei confronti di società finanziarie o comunque a partecipazione diretta i cui bilanci, certificati ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1977, n. 675, evidenzino rapporti fra il risultato di esercizio, al netto delle rivalutazioni dei cespiti patrimoniali e al lordo degli ammortamenti tecnico-economici e degli oneri finanziari netti, come evidenziato dal conto economico consolidato, e altre voci consolidate di conto patrimoniale e di conto economico — indicati analiticamente con apposito decreto del Ministro delle partecipazioni statali — inferiori a quelli determinati annualmente nel programma pluriennale di cui all'articolo 1.

Ai fini della evidenziazione del rapporto di cui al comma precedente, i valori relativi alle società operative per le quali le rispettive società finanziarie abbiano adottato i provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo verranno dedotti dal conto economico consolidato di queste ultime.

Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali e sentita la Commissione parlamentare prevista dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, può deliberare che l'applicazione della norma di cui al primo comma resti sospesa per il periodo massimo di un anno, in caso di condizioni congiunturali eccezionalmente avverse dell'economia nazionale o del settore specifico di attività cui la società appartiene.

I conferimenti e le contribuzioni potranno essere ripresi, ove non sia intervenuta la messa in liquidazione delle società interessate, solo quando i risultati di gestione delle società stesse rientrino nei limiti fissati nel programma pluriennale.

#### Art. 4.

Il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI, ai sensi del primo comma del precedente articolo 1, ha luogo, nel 1981, quanto a lire 545 miliardi, in numerario e, quanto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

#### Art. 2.

Il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI, ai sensi del primo comma del precedente articolo 1, ha luogo, nel 1981, quanto a lire 545 miliardi, in numerario e, quanto

(Segue: *Testo del Governo*)

a lire 1.000 miliardi, mediante attribuzione all'Istituto stesso di titoli del Tesoro, dall'IRI destinati a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati attraverso riduzione di pari ammontare del proprio indebitamento bancario e di quello delle società controllate con corrispondente formazione di liquidità.

Il Ministro delle partecipazioni statali impartisce istruzioni all'IRI in merito ai criteri di ripartizione fra le aziende ed istituti di credito dei titoli stessi.

Ai sensi dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i titoli previsti dal primo comma, nelle forme e con le modalità di cui al medesimo articolo 38.

Art. 5.

All'onere di lire 1.695 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981, si provvede, quanto a lire 1.000 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 695 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 65 miliardi l'accantonamento « Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali », quanto a lire 396 miliardi l'accantonamento « Misure particolari in alcuni settori dell'economia » e quanto a lire 234 miliardi l'accantonamento « Rifinanziamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno », restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a lire 1.000 miliardi, mediante attribuzione all'Istituto stesso di titoli del Tesoro, dall'IRI destinati per pari ammontare a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati.

**Soppresso.**

**Soppresso.**

Art. 3.

*Identico.*

All'onere complessivo di lire 2.275 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1982, si provvede me-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

dianete corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Conferimento ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ».

*Identico.*